

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3063

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DI TEODORO, ARNOLDI, AZZOLINI, BENEDETTI VALENTINI, BIONDI, CARLUCCI, COSSA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DI VIRGLIO, DIDONÈ, FALLICA, FRAGALÀ, GALVAGNO, LA GRUA, LISI, LO PRESTI, LUCCHESI, MANINETTI, MASSIDDA, MAURO, MAZZOCCHI, MILANESE, MORETTI, NUVOLI, ONNIS, PAOLONE, PATRIA, PERLINI, PERROTTA, RAMPONI, RICCIUTI, ROMELE, ROMOLI, ANTONIO RUSSO, SANTORI, SAVO, SCHE-
RINI, SELVA, STRANO, TARANTINO, GIACOMO VENTURA, VIALE,
VILLANI MIGLIETTA, ALFREDO VITO, ZAMA, ZANETTA**

Disposizioni in materia di organismi di garanzia
collettiva fidi e di strumenti finanziari innovativi

Presentata il 24 luglio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le importanti trasformazioni che hanno avuto luogo negli ultimi dieci anni nell'ambito del sistema bancario hanno visto un aumento del grado di concentrazione del settore, a seguito dell'assorbimento di numerose banche locali e di media dimensione in gruppi di unità di grandi dimensioni, accompagnato da una tendenza allo sviluppo di aree di *business* diverse da quella del credito alle imprese, con particolare riferimento al risparmio gestito.

Questi fattori rischiano di procurare rilevanti effetti di « spiazzamento » a danno del segmento delle minori imprese dei settori produttivi, soggetti contrattualmente più deboli e percepiti come rischi di credito elevati e come rapporti di clientela difficilmente standardizzabili e, pertanto, portatori di costi elevati e di esigenze di risorse umane qualificate. La riduzione dell'area delle banche locali ha inoltre allontanato dalle piccole imprese il *partner*

tradizionalmente più sensibile alle loro particolari problematiche e maggiormente in grado di sviluppare rapporti di credito soddisfacenti.

Le piccole e medie imprese devono così affrontare, già oggi e ancor di più in prospettiva, un mercato del credito bancario duramente selettivo, con una presumibile riduzione dei flussi di finanziamento destinati alle unità che si mostrano patrimonialmente e redditualmente più deboli. Questa situazione non potrà che diventare più difficile a seguito dell'entrata in vigore, a decorrere dal 2006, delle più rigorose norme in materia di rapporto tra qualità del portafoglio di impieghi e consistenza patrimoniale delle banche previste dal nuovo Accordo di Basilea, ormai definito in sede di Banca dei regolamenti internazionali. Le piccole imprese sprovviste di *rating* attribuito da parte di agenzie specializzate si troveranno così in una situazione di pesante svantaggio e do-

vranno, inoltre, subire condizioni di tasso di interesse certamente più elevate rispetto alle grandi imprese munite di *rating*. Si ravvisa pertanto l'opportunità di un intervento legislativo di tipo esclusivamente normativo, finalizzato a razionalizzare l'insieme degli strumenti che direttamente o indirettamente possano migliorare le possibilità di finanziamento delle minori imprese presso il sistema bancario e sul mercato, in un'ottica di diversificazione delle fonti, di miglioramento della capacità e autonomia contrattuali, di diffusione della cultura finanziaria e, più in generale, di miglioramento delle condizioni dell'ambiente finanziario di riferimento. La nuova legge, partendo da una riflessione attenta sui problemi del finanziamento delle piccole imprese nella realtà italiana di oggi, punta a una valorizzazione e a un ampliamento del tradizionale ruolo dei confidi, in quanto organismi *non profit* di tipo associativo, espressione della base imprenditoriale e ben collegati con le rappresentanze istituzionali delle diverse categorie (industria, commercio, artigianato, eccetera). L'attività tradizionalmente svolta da questi organismi a favore delle imprese minori è focalizzata sulla prestazione di garanzie a carattere mutualistico, con rischio ripartito su un adeguato numero di posizioni e coperto dal deposito di un fondo in denaro e altre attività finanziarie, alla cui formazione concorrono, oltre agli imprenditori aderenti ai confidi, anche, e in misura sempre più significativa, enti sostenitori esterni, pubblici e privati. Dal punto di vista quantitativo, circa 800 confidi oggi operativi in Italia interessano con la loro garanzia finanziamenti bancari per un importo di oltre 12 miliardi di euro al 31 dicembre 2000. Attraverso l'espletamento dell'attività di garante, il confidi accresce le possibilità di credito delle imprese minori associate e aumenta la loro forza contrattuale consentendo l'applicazione delle migliori condizioni del mercato del credito. Inoltre, si dimostra fattore di crescita culturale per tanti piccoli imprenditori riguardo a problemi di gestione finanziaria.

Nello svolgimento di questa attività, il sistema dei confidi si è inoltre rilevato efficiente ed efficace nell'operare una corretta selezione dei rischi, facendo leva su una posizione di grande vicinanza alle imprese e di elevata capacità di acquisizione e di selezione delle informazioni in sede locale. Ne consegue un'incidenza di perdite sui finanziamenti garantiti sensibilmente inferiore alla media nazionale del sistema bancario. Attraverso un riordino del loro stato giuridico, con alcune mirate modifiche legislative, i confidi possono essere messi in grado di sviluppare le loro potenzialità, di concentrarsi tra loro mediante fusioni, di aumentare la capacità patrimoniale e operativa e, quel che più conta, di diversificare la loro attività per mettere a disposizione delle imprese nuovi strumenti e servizi finanziari. In tal modo essi potranno mettersi in grado di operare a condizioni di mercato, per ridurre gli svantaggi e le difficoltà delle minori imprese all'accesso, non soltanto al credito bancario, ma anche alle fonti di finanziamento che implicano un accesso diretto al mercato del risparmio. Più in dettaglio, il nuovo intervento legislativo deve creare le condizioni affinché i confidi siano in grado di:

a) svolgere la loro attività tradizionale di garanzia su finanziamenti bancari in modo adeguato alle problematiche emergenti. Nella prospettiva dell'entrata in vigore degli Accordi di Basilea sopra citati, diventa essenziale il passaggio dell'acquisizione di un *rating* da parte dei confidi, in grado di compensare, attraverso la copertura della garanzia consortile, la mancanza di *rating* delle imprese aderenti ai fini della ponderazione dei rischi da parte dei finanziatori. Inoltre, è necessario un aumento delle dimensioni unitarie dei confidi da realizzare attraverso un processo di fusioni e di aggregazioni, parallelo a quello che ha interessato negli ultimi anni il sistema bancario;

b) avere aperta la possibilità di diversificare l'attività mediante la promozione e l'offerta di nuovi servizi finanziari — tradizionali e innovativi — alle piccole

imprese, conservando la forma giuridica attuale, pur nel rigoroso rispetto dei requisiti patrimoniali e di capacità amministrativa e operativa richiesti dalle norme di legge, di regolamento e di vigilanza ad oggi vigenti, in concorrenza a parità di condizioni con operatori privati di tipo *profit*.

La complessiva attività istituzionale dei confidi prevista dalla legge, nella misura in cui è svolta a favore di una larga massa di imprese e costituisce l'attivazione di un servizio finanziario ad alto rischio e a bassa remunerazione che il mercato non offre altrimenti alle imprese, merita la conferma delle agevolazioni fiscali già oggi in vigore.

Il contenuto degli articoli è il seguente.

Articolo 1: contiene i principi e gli obiettivi della legge. Articolo 2: rinnova la definizione di confidi e sostituisce i precedenti riferimenti legislativi all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Articolo 3: stabilisce che gli statuti devono essere impostati secondo il principio della mutualità e che ciascun socio dispone in assemblea di un voto. Viene lasciata la possibilità in sede di statuto di rafforzare il ruolo degli eventuali soci sostenitori pubblici e privati e, in particolare, dell'associazione di categoria. Articolo 4: reca i requisiti dimensionali. I requisiti minimi in termini di numero di soci, di capitale sociale e di capitale netto sono decisamente superiori rispetto a quelli originalmente previsti dalla citata legge n. 317 del 1991, al fine di ridurre il notevole livello di frammentazione del sistema dei confidi. Articolo 5: pone le basi giuridiche per un sistema nel quale il *rating* del confidi garante possa valere, ai fini dell'applicazione degli Accordi di Basilea, a sostegno delle imprese garantite sprovviste di *rating* o con *rating* inferiore. La presenza di una controgaranzia — da parte di un consorzio di secondo grado o di un fondo pubblico o altro — dotata di un *rating* superiore può, a sua volta, sostituire a cascata una carenza di *rating* da parte del confidi di primo grado, consolidando e razionalizzando il sistema. L'articolo introduce,

inoltre, due modifiche alle modalità operative del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la prima limita l'intervento del medesimo esclusivamente alle operazioni di controgaranzia effettuate dai confidi e in cogaranzia con i medesimi; la seconda introduce il principio dell'escutibilità, per intero, a prima richiesta della controgaranzia e cogaranzia concesse dal Fondo, nell'ottica di adeguare le modalità di concessione delle garanzie che assistono i finanziamenti bancari ai requisiti richiesti dagli Accordi di Basilea. Articolo 6: regola la destinazione degli avanzi di gestione, che non possono essere distribuiti tra i soci neppure in caso di scioglimento. Articolo 7: riordina la disciplina fiscale confermando l'impostazione già da tempo in vigore di qualificare l'attività di garanzia collettiva fidi come attività « non commerciale », chiarendo inoltre che in considerazione di tale qualifica anche i confidi sotto forma di cooperativa possono assumere la qualifica di enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Articolo 8: contiene norme intese a eliminare gli ostacoli giuridici e gli oneri fiscali che impediscono le operazioni di fusione tra confidi di forme giuridiche diverse con l'obiettivo di favorire le operazioni di aggregazione in organismi di maggiori dimensioni patrimoniali e operative. Articolo 9: prevede alcuni aggiornamenti della normativa generale sui consorzi di imprese finalizzati ad avvicinarla a quella della società. Articolo 10: istituisce a favore dei confidi aventi un numero minimo di 500 soci e un patrimonio netto di 2,5 milioni di euro la possibilità di assumere la qualifica di consorzio per la fornitura di servizi finanziari integrati (CONSERFI), mediante l'iscrizione ad un apposito albo tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze. I CONSERFI, indipendentemente dalla forma giuridica, sono equiparati alle società per azioni ai fini dell'abilitazione a

svolgere attività di intermediazione finanziaria non bancaria e nel campo dei servizi finanziari in generale, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento vigenti e previa iscrizione negli elenchi prescritti di cui al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. A tal fine, il capitale netto dei CONSERFI è assimilato al capitale sociale di una società per azioni. Articolo 11: modifica le norme in materia di cambiali finanziarie e di obbligazioni al fine di eliminare gli ostacoli che la pratica operativa ha messo in evidenza alla diffusione di questi importantissimi strumenti di accesso diretto al mercato finanziario, prevedendo le condizioni del possibile intervento a garanzia di un CONSERFI. Sono, in particolare, allargata la durata massima e ridotto l'importo minimo delle cambiali finanziarie e sono stabiliti nuovi limiti all'emersione per le imprese non quotate

in borsa, in alternativa ai quali l'emissione potrà avvenire a condizione di essere assistita dalla garanzia di una banca o di un CONSERFI. Articolo 12: viene previsto, come norma di indirizzo, che i CONSERFI possano promuovere la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione a favore di piccole e medie imprese aderenti, prestando garanzie su obbligazioni oggetto dell'operazione. Articolo 13: è aggiornata la normativa della legge n. 317 del 1991 in materia di società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo (SFIS) prevedendo la possibilità per i CONSERFI di assumere tale qualifica. Articolo 14: prevede alcuni aggiornamenti in materia di quote e di azioni dei confidi. Articolo 15: è una norma di indirizzo rivolta alle regioni che possono, nell'ambito delle funzioni delegate, effettuare interventi finanziari per promuovere il conseguimento degli obiettivi della legge. Articolo 16: reca norme transitorie e finali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge ha la finalità di migliorare le condizioni di accesso delle piccole e medie imprese di ogni settore al mercato del credito bancario e, più in generale, alle risorse finanziarie necessarie all'innovazione aziendale, alla competitività e allo sviluppo, alle migliori condizioni di qualità e di quantità delle fonti di finanziamento attivate.

2. Al fine di cui al comma 1 sono dettate le norme di riferimento degli organismi di garanzia collettiva fidi, di seguito denominati « confidi », nonché di alcuni strumenti finanziari innovativi finalizzati all'accesso diretto delle imprese ai mercati finanziari.

ART. 2.

(Confidi).

1. Le cooperative, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, che esercitano in modo prevalente l'attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione del credito bancario e il finanziamento in qualsiasi forma delle piccole e medie imprese consorziate o socie da parte delle banche, di altri intermediari finanziari o di privati investitori, sono soggetti alle disposizioni della presente legge. A tale fine, il richiamo ai consorzi esercenti le attività indicate all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, contenuto nell'articolo 155, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, si intende riferito ai confidi.

2. I confidi possono inoltre prestare direttamente o comunque attivare, a favore delle imprese consorziate o socie, tutti i

servizi di consulenza e di tecnica e le attività utili a migliorare le condizioni di accesso delle medesime alle fonti di finanziamento in conformità agli obiettivi della presente legge, nel rispetto della normativa vigente per ciascuna fattispecie. Possono altresì prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate.

3. Possono partecipare ai confidi anche imprese che eccedono i limiti di piccola e media impresa, entro un limite del 5 per cento del totale dei soci.

4. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai confidi di secondo grado che svolgono le attività indicate dal presente articolo a favore degli associati o delle piccole e medie imprese ad essi aderenti.

ART. 3.

(Consoziati e promotori dei confidi).

1. Gli statuti dei confidi sono redatti secondo i principi generali della mutualità e ciascun socio dispone in assemblea di un voto, indipendentemente dall'importo della quota versata. Nel caso di società consortili, gli statuti prevedono la sottoscrizione da parte delle piccole e medie imprese aderenti di quote del capitale sociale uguali tra loro.

2. Norme particolari possono essere previste dagli statuti per il rafforzamento del ruolo degli eventuali soci sostenitori costituiti da enti pubblici e privati, da imprese e da associazioni di categoria rappresentate all'interno del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), anche in relazione alla designazione di componenti dell'organo amministrativo, ed in deroga alla normativa vigente in materia di società.

ART. 4.

(Requisiti dimensionali dei confidi).

1. Il numero di imprese socie ordinarie di un confido non può essere inferiore a 200 unità.

2. Il fondo consortile di apporto o il capitale sociale di un confidi non può essere inferiore all'importo di 100 mila euro, fermi restando per le società consortili gli eventuali diversi ammontari minimi previsti dalla normativa vigente per le diverse forme di società, se superiori.

3. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non può essere superiore al 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale, né inferiore all'importo di 250 euro.

4. Il patrimonio netto di un confidi compresi le riserve costituite con l'accantonamento di avanzi o di contributi di enti e di amministrazioni pubbliche o di promotori diversi e i fondi rischi di garanzia generali, esclusi i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico per fare fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate, non può essere inferiore all'importo di 250 mila euro.

5. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo del minimo stabilito dal comma 4, l'assemblea assume gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale minimo, l'assemblea delibera l'aumento del fondo consortile o del capitale sociale, in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso contrario delibera lo scioglimento del confidi.

ART. 5.

(Rating dei confidi).

1. Ai fini del calcolo dell'assorbimento patrimoniale dei finanziamenti bancari erogati a piccole e medie imprese come definite dalla vigente normativa dell'Unione europea, le operazioni assistite per una quota di rischio non inferiore al 60 per cento da un confidi dotato di *rating* da parte di agenzia di valutazione iscritta

in apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia sono ponderate in funzione del *rating* del confidi stesso, se superiore o in assenza di *rating* in capo all'impresa finanziaria.

2. In caso di attivazione della contro-garanzia del fondo di garanzia di cui al comma 4 in misura non inferiore al 90 per cento del rischio assunto, la garanzia del confidi è valutata sulla base del *rating* del fondo di garanzia stesso, se superiore al *rating* del confidi.

3. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono definite le norme di attuazione del comma 1. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle attività produttive sono definite le norme di attuazione del comma 2. I citati regolamenti sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'intervento del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riservato alle operazioni di contro-garanzia dei confidi operanti sull'intero territorio nazionale nonché alle operazioni in cogaranzia con i medesimi. La contro-garanzia e la cogaranzia del fondo sono escutibili per intero, a prima richiesta, alla data di avvio delle procedure di recupero nei confronti dell'impresa inadempiente. Le eventuali somme recuperate dai confidi sono restituite al fondo nella stessa percentuale della garanzia da esso prestata.

ART. 6.

(Avanzi di gestione dei confidi).

1. I confidi non possono distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento della cooperativa, del consorzio o della società consortile, ovvero di recesso, esclusione o morte del consorzio o del socio.

ART. 7.

*(Riordino della disciplina
fiscale dei confidi).*

1. In conseguenza delle analogie di oggetto e in applicazione delle agevolazioni già disposte a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi dal terzo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni, richiamate dall'articolo 135 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i confidi costituiti sotto forma di consorzio e di società cooperativa sono comunque e a tutti i fini assimilati agli enti pubblici e privati di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

2. Ai confidi costituiti sotto forma di cooperativa non si applica l'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, in materia di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

3. Alle attività svolte dai confidi ai sensi della presente legge non si applica l'imposta sul valore aggiunto (IVA). L'IVA assolta sugli acquisti non è in ogni caso detraibile.

ART. 8.

*(Disciplina delle fusioni
e delle trasformazioni tra confidi).*

1. In attuazione delle finalità di cui alla presente legge, le operazioni di trasformazione e di fusione tra confidi finalizzate a un rafforzamento della capacità patrimoniale e operativa sono comunque consentite qualunque sia la forma giuridica dei soggetti coinvolti, anche in deroga alla normativa vigente, a condizione che l'oggetto sociale risulti conforme alla medesima legge.

2. Alla fusione si applicano gli articoli 2501 e seguenti del codice civile. Qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e il progetto di fusione prevedano per i consorziati eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione, non è necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-*quinquies* del codice civile. Il progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale.

3. Gli eventuali fondi in sospensione di imposta e le eventuali plusvalenze non si considerano comunque realizzate.

4. Si intendono confermati i vincoli di destinazione e tutti gli eventuali impegni contrattuali o extracontrattuali relativi a fondi e riserve comunque derivanti da apporti pubblici, anche in caso di trasferimento ad altro confidi in seguito a fusione.

ART. 9.

*(Modifiche legislative
in materia di consorzi).*

1. All'articolo 2612 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le modificazioni riguardanti gli elementi indicati nel numero 2) del secondo comma sono iscritte soltanto una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ».

2. L'articolo 2615-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2615-*bis*. *(Situazione patrimoniale)*. — Gli amministratori redigono il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ed, entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredata dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea, è a cura degli

amministratori depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

Agli amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2621, numero 1) e 2626. Negli atti e nella corrispondenza del consorzio devono essere indicati la sede di questo, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale esso è iscritto e il numero di iscrizione.

Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2214, il consorzio tiene:

1) il libro dei consorziati, nel quale sono indicati la ragione sociale e la sede ovvero il cognome e il nome dei consorziati e le variazioni nelle persone di questi;

2) il libro delle adunanze delle deliberazioni dell'assemblea, in cui sono trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto pubblico;

3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;

4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se questo esiste.

I libri di cui ai numeri 1), 2) e 3) del terzo comma sono tenuti a cura degli amministratori; il libro di cui al numero 4) del medesimo comma è tenuto a cura dei sindaci.

Ai consorziati spetta il diritto di esaminare i libri indicati al terzo comma e, per quelli indicati ai numeri 1) e 2) del medesimo comma, di ottenerne estratti a proprie spese. Il libro indicato al numero 1) del citato terzo comma può essere esaminato dai creditori che intendano far valere la responsabilità verso i terzi dei singoli consorziati ai sensi dell'articolo 2615, secondo comma ».

ART. 10.

(ConSORZI per la fornitura di servizi finanziari integrati).

1. I confidi che, in relazione alle finalità di cui all'articolo 1, intendono diver-

sificare la loro operatività nei confronti delle imprese socie attraverso l'attivazione di strumenti finanziari anche diversi dalla garanzia, assumono la qualifica di consorzio per la fornitura di servizi finanziari integrati (CONSERFI) e sono iscritti in un apposito albo tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2. I CONSERFI, indipendentemente dalla forma giuridica, sono equiparati alle società per azioni ai fini dell'abilitazione a svolgere attività di intermediazione finanziaria non bancaria e nel campo dei servizi finanziari in generale, nel rispetto della normativa vigente e previa iscrizione negli elenchi prescritti di cui al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. A tal fine, il capitale netto del CONSERFI è assimilato al capitale sociale di una società per azioni.

3. Ai CONSERFI e al complesso delle loro attività si applicano gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Le attività di intermediazione finanziaria non bancaria a favore dei soci diverse dalle prestazioni di garanzie possono anche risultare prevalenti e sono comunque considerate non commerciali ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA. Il numero minimo di imprese socie è elevato a 500 e il patrimonio netto minimo è elevato a 2,5 milioni di euro.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentita la Banca d'Italia, possono essere stabiliti ulteriori requisiti di tipo patrimoniale, organizzativo e di competenza e onorabilità degli esponenti dei CONSERFI.

ART. 11.

(Cambiali finanziarie e obbligazioni).

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, è sostituito dal seguente:

« 1. Le cambiali finanziarie sono dei titoli di credito emessi in serie e aventi

una scadenza non superiore ai diciotto mesi dalla data di emissione ».

2. Possono emettere cambiali finanziarie e obbligazioni con collocamento al pubblico le seguenti imprese, indipendentemente dalla forma giuridica:

a) le società e gli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato;

b) le imprese diverse da quelle di cui alla lettera a) entro un limite massimo *pro tempore* in essere pari a un importo non superiore a quello del capitale netto e a condizione di avere gli ultimi tre bilanci in utile. In alternativa, esse possono effettuare comunque l'emissione a condizione che la stessa sia assistita dalla garanzia di una banca o di un CONSERFI per l'intero importo, interessi inclusi.

3. Le cambiali finanziarie possono essere emesse in forma dematerializzata e il taglio minimo previsto dalla normativa vigente è ridotto a 10.000 euro.

4. L'articolo 2410 del codice civile è abrogato.

ART. 12.

(Cartolarizzazione dei crediti d'impresa).

1. I CONSERFI possono promuovere la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione a favore delle piccole e medie imprese aderenti, prestando garanzia, totale o parziale, sulle obbligazioni oggetto dell'operazione.

ART. 13.

(Società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo).

1. I CONSERFI possono assumere la qualifica di società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, senza l'onere riguardante l'esclusività dell'oggetto sociale previsto nel comma 1 del citato articolo 2.

Le partecipazioni possono anche assumere la natura di apporti di capitale nel quadro di contratti di associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549 e seguenti del codice civile, stipulati con piccole e medie imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica.

ART. 14.

(Quote e azioni dei confidi).

1. Ai confidi costituiti sotto forma di società cooperativa non si applica il primo comma dell'articolo 2521 del codice civile.

2. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1983, n. 72, è abrogato.

ART. 15.

(Interventi delle regioni).

1. Per favorire il conseguimento delle finalità della presente legge, le regioni possono, nell'ambito delle rispettive funzioni, prevedere interventi finanziari per lo sviluppo della capacità operativa dei confidi, per incentivare le fusioni tra confidi e per promuovere l'ottenimento del *rating* ai fini di cui all'articolo 5.

ART. 16.

(Norme transitorie e finali).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i confidi già costituiti alla predetta data sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni di cui alla medesima legge; le eventuali modifiche di statuto sono effettuate, anche in deroga a norme di legge e di statuto, nelle forme e con le maggioranze dell'assemblea ordinaria.

3. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei criteri di bilancio conseguenti all'applicazione della presente legge o del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, non comportano violazioni delle disposizioni del codice civile e di altre leggi in materia di bilancio, né danno luogo a rettifiche fiscali.

€ 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0034201